

Legge n° 866

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE d'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

E' approvato il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano compilato in data del 28 maggio 1910 dagli ingegneri Pavia e Masera.

Un esemplare di questo piano, munito del visto del ministro proponente, sarà depositato all'archivio di Stato.

Art. 2.

Il piano generale si suddivide in tre zone :

la prima zona comprende la parte della città interna alla linea determinata dai bastioni e dalle seguenti strade: viale Elvezia, via Cesare Cesariano, via Bertani, corso Sempione, via Massena, via Giorgio Pallavicino, via Alberto da Giussano, piazza Magenta;

la seconda zona si stende all'esterno della prima zona fino al limite del piano regolatore edilizio e d'ampliamento approvato colla legge 11 luglio 1889 e successivamente modificato coi decreti Reali 22 febbrajo 1891, 14 febbrajo 1892, 10 agosto 1893, 10 ottobre 1895, 3 maggio 1896, 20 settembre 1899, 30 giugno 1901 e 18 agosto 1904;

la terza zona si estende all'esterno di detto limite fino a 50 metri oltre la linea segnata nel piano generale pel lato esterno delle strade perimetrali.

Per la prima zona sono approvati i piani particolareggiati d'esecuzione, allegati al progetto ed a firma ingegneri Pavia e Masera in data 15 maggio 1912.

Per le zone seconda e terza i piani particolareggiati di esecuzione saranno approvati successivamente dal prefetto della provincia di Milano, a norma degli articoli 17 e seguenti della legge di espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3.

Per l'attuazione del piano sono prestabiliti i seguenti termini:

Per la prima zona

Per i piani già esecutivi sono mantenuti i termini fissati dai rispettivi decreti reali.

Per tutti gli altri piani di questa zona, compresi nel piano generale, è assegnato il termine di anni 25 dalla pubblicazione della presente legge, fatta eccezione per la parte del piano del Verziere, via San Pietro in Gessate e adiacenze già contemplate da quello precedente, approvato con R. Decreto 29 aprile 1888, per la quale viene mantenuto il termine già assegnato e scadente al 29 aprile 1913.

Per la seconda zona

E' mantenuto il termine fissato dalla legge 11 luglio 1889, n. 6210, serie terza, salvo per la parte che si riferisce alla lottizzazione delle sedi ferroviarie che verranno abbandonate, per la quale è assegnato un termine di anni 20 dalla pubblicazione della presente legge.

Per la terza zona

E' assegnato il termine di anni trenta a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Per l'attuazione del suddetto piano generale è concessa al Comune di Milano la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere nel medesimo comprese, a termine degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Per la seconda e terza zona di cui al precedente art. 2 l'indennità di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze e giardini, secondo il suddetto piano generale, dovrà sempre raggugiarsi al puro valore del terreno considerato indipendentemente dalla sua edificabilità; e così senza riguardo al maggiore valore che l'approvazione o l'esecuzione, anche soltanto parziale, del piano abbia potuto conferire al terreno stesso.

Art. 6.

Nell'esecuzione del piano generale il Comune di Milano potrà valersi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nei limiti indicati nei rispettivi piani particolareggiati di esecuzione per le opere comprese nella prima zona fino alla profondità di metri quaranta per le opere comprese nelle altre due zone.

Art. 7.

Per le strade tanto vicinali, quanto private, non tracciate nel piano generale, che si formeranno nei limiti del piano stesso, le fronti dei nuovi fabbricati dovranno distare dall'asse della strada non meno di metri sei; il loro tracciato dovrà coordinarsi al piano generale e la loro sistemazione e manutenzione dovranno uniformarsi ai regolamenti locali.

Art. 8.

Il Governo del Re, mediante l'osservanza delle procedure stabilite dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di approvare le modificazioni del piano generale che venissero riconosciute opportune dal Comune di Milano nel corso della sua attuazione e di estendere alle medesime le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

Per l'esecuzione della presente legge sarà deliberato dal Consiglio comunale di Milano uno speciale regolamento da approvarsi per decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE

Sacchi

VISTO, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile